# COMUNE DI RICCIONE

**Settore Patrimonio/Provveditorato**
**Servizi Cimiteriali**

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

**MODIFICATO con C.C. n. 12 del 25/02/2010**

**INDICE**

**CAPO 1 - PRINCIPI GENERALI** ..... 7

ART. 1 - Finalità del regolamento ..... 7
ART. 2 - Competenze ..... 7
ART. 3 - Rapporti con l'Autorità Sanitaria ..... 7
ART. 4 - Autorizzazioni di stato civile ..... 8

**CAPO 2 - DENUNCIA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI** ..... 8

ART. 5 - Denuncia della causa di morte ..... 8
ART. 6 - Denuncia della causa di morte in caso di autopsia o di riscontro diagnostico ..... 9
ART. 7 - Sospetto di morte dovuta a reato ..... 9
ART. 8 - Medico necroscopo e identificazione della salma ..... 9
ART. 9 - Rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane ..... 9
ART. 10 - Autorizzazione per la sepoltura ..... 10
ART. 11 - Nati morti e prodotti abortivi ..... 10

**CAPO 3 – ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLA MORTE**..... 10

ART. 12 – Accertamento e certificazione della morte ..... 10
ART. 13 – Dubbio di morte apparente ..... 10
ART. 14 – Riduzione del periodo di osservazione ..... 10
ART. 15 – Precauzioni prima dell'accertamento della morte ..... 10

**CAPO 4 – LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI** ..... 11

ART. 16 – Locale di osservazione..... 11
ART. 17 – Obitorio ..... 11
ART. 18 – Funzione pubblica dei locali di osservazione ed obitori ..... 11
ART. 19 – Dotazione minima di celle frigorifere ..... 12

**CAPO 5 – TRASPORTO E ATTIVITA' FUNEBRE** ..... 12

ART. 20 – Definizione di trasporto funebre e attività funebre ..... 12
ART. 21 - Esercizio del trasporto funebre e di attività funebre..... 12
ART. 22 - Disciplina del trasporto funebre..... 13
ART. 23 – Trasporti funebri istituzionali ..... 13
ART. 24 – Trasporto di salma ..... 13
ART. 25 – Trasporto di resti mortali ..... 13
ART. 26 – Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei ..... 14
ART. 27 – Trasporto con mezzi propri ..... 14
ART. 28 – Autorizzazione all'esercizio di attività funebre o al servizio di trasporto funebre 14
ART. 29 – Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ..... 14
ART. 30 – Dotazione organica ..... 14
ART. 31 – Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione ..... 15
ART. 32 – Divieto di intermediazione ..... 15
ART. 33 – Autorizzazione al singolo trasporto funebre.....15

ART. 34 – Effettuazione del trasporto funebre ..... 16
ART. 35 – Requisiti dei carri e delle rimesse funebri ..... 16
ART. 36 – Fiori ..... 16
ART. 37 – Cortei funebri ..... 17
ART. 38 – Passaporto mortuario ..... 17
ART. 39 – Trattamento conservativo ..... 17
ART. 40 – Tariffe del trasporto funebre a pagamento ..... 17
ART. 41 – Diritti fissi per l'esecuzione del trasporto funebre..... 17
ART. 42 – Informazione, vigilanza e controllo dell'Amministrazione comunale ..... 18
ART. 43 – Controlli igienico-sanitari ..... 18
ART. 44 – Inademipimenti..... 18
ART. 45 – Interdizione temporanea e revoca dell'autorizzazione ..... 18

**CAPO 6 – RISCONTRO DIAGNOSTICO** ..... 19

ART. 46 – Riscontro diagnostico ..... 19
ART. 47 – Cautele per i riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività .... 19
ART. 48 – Risultati dei riscontri diagnostici ..... 19

**CAPO 7 – RILASCIO DEI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO** ..... 19

ART. 49 – Consegna di cadaveri destinati all'insegnamento
e alle indagini scientifiche ..... 19
ART. 50 – Registrazione di cadaveri destinati all'insegnamento
e alle indagini scientifiche ..... 20
ART. 51 – Riconsegna di cadaveri destinati all'insegnamento
e alle indagini scientifiche ..... 20
ART. 52 – Consegna di ossa a scopo di studio ..... 20

**CAPO 8 – PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO** ..... 20

ART. 53 – Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico ..... 20

**CAPO 9 – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE** ..... 20

ART. 54 – Autopsie ..... 20
ART. 55 – Imbalsamazione ..... 21
ART. 56 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività ..... 21
ART. 57 – Tanatoprassi ..... 21

**CAPO 10 – I CIMITERI** ..... 21

ART. 58 – Cimiteri del Comune ..... 21
ART. 59 – Funzionamento dei cimiteri ..... 22
ART. 60 – Servizio di custodia e rilevamenti statistici ..... 22
ART. 61 – Registro delle sepolture ..... 22
ART. 62 – Reparti speciali ..... 22
ART. 63 – Atti a disposizione del pubblico ..... 23
ART. 64 – Sepolture riservate a cittadini illustri o benemeriti ..... 23

ART. 65 – Ossario comune ..... 23
ART. 66 – Cinerario comune.....23

**CAPO 11 – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE** ..... 23

ART. 67 – Disposizioni generali ..... 23
ART. 68 – Piano regolatore cimiteriale ..... 23
ART. 69 – Studi propedeutici ai progetti cimiteriali. Procedura ..... 25
ART. 70 – Prescrizioni tecniche per i cimiteri ..... 25
ART. 71 – Zona di rispetto e caratteristiche del terreno cimiteriale ..... 25
ART. 72 – Superficie minima legale destinata ad inumazione ..... 25
ART. 73 – Ulteriori necessità di area cimiteriale ..... 26
ART. 74 – Servizi igienici ..... 26
ART. 75 – Recinzione ..... 26

**CAPO 12 – CAMERA MORTUARIA** ..... 26

ART. 76 – Camera mortuaria ..... 26
ART. 77 – Requisiti della camera mortuaria ..... 26

**CAPO 13 – SALA PER AUTOPSIE** ..... 27

ART. 78 – Sala autopsie ..... 27

**CAPO 14 – INUMAZIONE** ..... 27

ART. 79 – Inumazione ..... 27
ART. 80 – Utilizzo delle fosse nei campi comuni ..... 27
ART. 81 – Monumento, lapide, cippo ..... 27
ART. 82 – Profondità della fossa e tipologie di inumazione ..... 27
ART. 83 – Inumazioni di cadaveri di persone adulte ..... 28
ART. 84 – Inumazioni di cadaveri di bambini ..... 28
ART. 85 – Obbligo di inumazione individuale ..... 28
ART. 86 – Cassa da utilizzare nella inumazione ..... 28

**CAPO 15 – TUMULAZIONI** ..... 28

ART. 87 – Tumulazione ..... 28

**CAPO 16 – CREMAZIONE** ..... 28

ART. 88 – Cremazione ..... 28
ART. 89 – Forno crematorio ..... 29
ART. 90 – Procedure per la cremazione ..... 29
ART. 91 – Urne cinerarie ..... 29
ART. 92 – Richiesta di affidamento delle urne cinerarie ..... 30
ART. 93 – Contenuto della richiesta e rilascio dell'autorizzazione ..... 30
ART. 94 – Controlli ..... 31
ART. 95 - Sostituzione dell'affidatario dell'urna..... ... 31
ART. 96 - Consegna dell'urna cineraria..... 31

**CAPO 17 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI** .....31

ART. 97– Avvisi di scadenza ..... 31
ART. 98 – Esumazioni ordinarie ..... 32
ART. 99 – Esumazioni straordinarie ..... 32
ART. 100 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie ..... 32
ART. 101 – Estumulazioni d'ufficio ..... 32
ART. 102 – Tariffe per esumazioni ed estumulazioni ..... 32
ART. 103 – Rimozione di sepolture per esigenze di servizio ..... 33
ART. 104 – Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare ..... 33
ART. 105 – Disponibilità dei materiali ..... 33
ART. 106 – Vilipendio di cadavere tumulato ..... 33

**CAPO 18 – CONCESSIONI** ..... 34

ART. 107 – Tumulazioni ..... 34
ART. 108 – Caratteristiche delle concessioni ..... 34
ART. 109 – Frazionamenti - rinunce e rapporti fra concessionari..... 34
ART. 110 – Durata delle concessioni ..... 34
ART. 111 – Aventi diritto ..... 34
ART. 112 - Concessione loculi ..... 34
ART. 113 – Concessione tombe di famiglia ..... 35
ART. 114 – Concessione ossari ..... 35
ART. 115 – Concessioni straordinarie..... 35
ART. 116 – Concessione manufatti a persone residenti fuori comune..... 35
ART. 117 – Norma transitoria di pre-concessione ..... 35
ART. 118 – Revoca o decadenza ..... 36
ART. 119 – Effetti della revoca ..... 36
ART. 120 – Procedura di retrocessione manufatti cimiteriali ..... 36
ART. 121 – Gestione amministrativa ..... 36
ART. 122 – Attivazione della procedura ..... 36
ART. 123 – Decesso del concessionario ..... 37
ART. 124 – Rinuncia volontaria ..... 37
ART. 125 – Concessionario di fatto ..... 37
ART. 126 - Voltura o intestazione ai concessionari di fatto..... 37
ART. 127 - Scritture private ..... 37
ART. 128 - Tempo di concessione..... 37
ART. 129 - Cointeressati ..... 37
ART. 130 - Manufatti privi di ogni riferimento ..... 38
ART. 131 - Cautele..... 38

**CAPO 19 – NORME TECNICHE** ..... 38

ART. 132 - Obblighi di manutenzione..... 38
ART. 133 - Progettazione e termini per la costruzione..... 38
ART. 134 - Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 803/75: ristrutturazioni..... 39

**CAPO 20 – NORME TECNICHE** ..... 39

ART. 135 - Efficacia della normativa regolamentare..... 39
ART. 136 - Norme incompatibili..... 39
ART. 137 - Sanzioni..... 39

**ALLEGATO 1** .....40

Elenco di malattie infettivo – diffusive..... 40
I CLASSE ..... 40
II CLASSE ..... 40
Precauzioni da porre in essere in presenza di salme di deceduti
a causa di malattie infettivo – diffusive di I classe o di portatori
di una delle stesse malattie ..... 40

**ALLEGATO 2** ..... 42

Caratteristiche della cassa di legno e suo confezionamento,..... 42

**ALLEGATO 3** ..... 43

Criteri di redazione del piano regolatore cimiteriale..... 43

**ALLEGATO 4** ..... 44

Requisiti dei loculi destinati a tumulazione..... 44

# CAPO I - PRINCIPI GENERALI

## ART. 1 - Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere dal Comune di Riccione, nonché da enti e da imprese private, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

## ART. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quando agisce in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale, e dai responsabili dei servizi competenti ai sensi del D. Lgs. 267/2000.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti direttamente in economia, salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal D.Lgs. n. 267/00.
3. La dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni alla presente normativa, dalle norme di legge in materia.

## ART. 3 - Rapporti con l'Autorità Sanitaria

1. L'Azienda U.S.L. vigila e controlla le attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari.
2. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, il Comune coopera con l'Azienda U.S.L. nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:
   1) *conseguire un più efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte anche mediante l'instaurazione con i medici curanti di protocolli per la trasmissione telematica di documenti;*
   2) *attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto, conseguenti ai decessi a domicilio e all'esercizio della medicina necroscopica, all'esecuzione dei riscontri diagnostici, al funzionamento delle camere mortuarie e degli obitori, ai prelievi di parti del cadavere finalizzati al trapianto, ai trattamenti obbligatori sul cadavere;*
   3) *disciplinare i flussi di consegna dei cadaveri rilasciati a scopo di insegnamento e di indagini scientifiche, avuto riguardo al tempo ed al modo nei quali essi vengono restituiti per la sepoltura;*
   4) *monitorare la quantità e la tipologia dei trattamenti sul cadavere richiesti da privati in modo da reprimere le eventuali speculazioni;*
   5) *disciplinare, di concerto con le amministrazioni ospedaliere, i comportamenti del personale in occasione del decesso di un assistito ed evitare la presenza nelle strutture di operatori funebri privati in modo da scoraggiare eventuali attività abusive;*
   6) *monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali dei cimiteri esistenti nel territorio cittadino;*
   7) *favorire la gestione del registro di cause di morte mediante ausilio di sistemi informatici per il trattamento dei dati.*
3. L'Azienda U.S.L. propone inoltre al Comune, tramite il Sindaco, provvedimenti finalizzati a una migliore efficacia igienico-sanitaria delle attività e dei servizi di competenza comunale.

## ART. 4 - Autorizzazioni di stato civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. La Giunta tramite accordi con l'Azienda U.S.L. e l'Ordine dei Medici, definisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.
3. L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere l'Azienda U.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.
4. Per le cremazioni si applicano le norme previste dal presente Regolamento.

5. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

## CAPO 2 - DENUNCIA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

### ART. 5 - Denuncia della causa di morte

1. I medici, a norma dell'art. 103 sub. a) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa, nonché luogo, data e ora del decesso, ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per loro, contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
2. L'accertamento della causa di morte e la denuncia della stessa compete al medico curante nei termini e modalità previsti dalla legge.
3. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato, anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 8. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. Nel caso di morte per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco di cui in allegato uno al presente regolamento o quando il cadavere sia portatore di radioattività oltre i limiti di pericolosità in ottemperanza al D. Lgs. 17/3/1995, n. 230, il comune deve inviare immediatamente all'Azienda U.S.L. dove è avvenuto il decesso copia della scheda di morte.
7. Negli altri casi copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso all'Azienda U.S.L. nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Azienda U.S.L. diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Azienda U.S.L. di residenza.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

### ART. 6 - Denuncia della causa di morte in caso di autopsia o di riscontro diagnostico

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal precedente art. 5, comma 5, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

### ART. 7 - Sospetto di morte dovuta a reato

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

### ART. 8 - Medico necroscopo e identificazione della salma

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1938, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda U.S.L. competente.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Azienda U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
3. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie accreditate la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte e ne redige l'apposito certificato previsto dal citato art. 141. Inoltre denuncia all'autorità giudiziaria eventuali indizi di reato; indica l'adozione di cautele igienico sanitarie in relazione al caso. Presa visione della causa di morte valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere, ed assume i provvedimenti necessari.

5. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata nei tempi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
6. L'identificazione della salma è eseguita al momento dell'accertamento del decesso, ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, o della visita necroscopica negli altri casi, oltre che al momento della chiusura del feretro.

### ART. 9 - Rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda U.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

### ART. 10 - Autorizzazione per la sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale allo stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere ed ossa umane di cui al precedente art. 9

### ART. 11 - Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età gestionale dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile o alla direzione sanitaria dell'ospedale o della struttura sanitaria accreditata non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda U.S.L.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere accolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda U.S.L., accompagnata dal certificato medico che indica la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## CAPO 3 – ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLA MORTE

### ART. 12 – Accertamento e certificazione della morte

1. Il medico necroscopo certifica l'accertamento della morte secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 578 e dagli articoli 1 e 2 del D.M. Sanità del 22 agosto 1994 n. 582. L'accertamento effettuato prima delle 15 ore dal decesso deve essere svolto anche mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiografo protratto per non meno di 20 minuti primi.
2. Il cadavere può essere chiuso in cassa, sottoposto a trattamenti conservativi, refrigerazione al di sotto di +12 gradi Celsius, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

### ART. 13 – Dubbio di morte apparente

1. Nel caso di dubbio di morte apparente si deve procedere all'accertamento della morte anche mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiografo protratto per non meno di 20 minuti primi.

### ART. 14 – Riduzione del periodo di osservazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco di cui in allegato 1 al presente regolamento o quando il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o altre ragioni lo richiedano, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di ventiquattro ore secondo le procedure previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

### ART. 15 – Precauzioni prima dell'accertamento della morte

1. Prima dell'accertamento della morte il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco di

cui in allegato al presente regolamento si adottano le misure cautelative necessarie secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

## CAPO 4 – LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

### ART. 16 – Locale di osservazione

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione, anche ai fini dell'accertamento della morte, le salme di persone:
   a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle;
   b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
   c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

### ART. 17 – Obitorio

1. Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
   a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
   b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
   c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo dei cadaveri portatori di radioattività:
2. Per l'obitorio si applica la sorveglianza prevista nell'articolo 16, comma 2.

### ART. 18 – Funzione pubblica dei locali di osservazione ed obitori

1. I locali di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso l'ospedale civile ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, tenuto conto di quanto stabilito per il servizio mortuario dal DPR 14/1/1997.
2. La gestione dei locali di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni è a cura del comune secondo il D.Lgs. n. 267/00 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Salvo le incombenze svolte dalla A.U.S.L., i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.
4. Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra pubblica autorità, dispongano l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale e' eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
5. La pubblica Autorità che dispone il trasporto e' tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio di polizia mortuaria comunale.
6. Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.
7. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari e' autorizzato dal Comune previo parere della Autorità sanitaria.

### ART. 19 – Dotazione minima di celle frigorifere

1. L'Azienda U.S.L. individua sul proprio territorio i locali di osservazione e gli obitori a servizio del bacino di riferimento, nonché la dotazione minima di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri.
2. Nel territorio dell'Azienda U.S.L. le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone portatrici di radioattività oltre i limiti di pericolosità, in ottemperanza al D. Lgs. 17/3/1995 n. 230 deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico necroscopo.
4. Con le modalità di cui ai commi 1 e 2 si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività, in ragione almeno di una ogni centomila abitanti.

## CAPO 5 – TRASPORTO E ATTIVITA' FUNEBRE

### Art. 20 – Definizione di trasporto funebre e attività funebre

1. Per "trasporto funebre" si intende il trasporto di cadavere.
2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna dello stesso al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
3. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Esso è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990 n. 285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e dalle presenti norme regolamentari.
4. Al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui alla circolare 31.7.1998 n.10 del Ministero della Sanità, si applicano le norme di cui all'art. 25, non costituendo trasporto di cadavere.
5. Per "attività funebre" si intende lo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
   a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
   b) fornitura di feretro e altri articoli funerari;
   c) trasporto di salma, cadavere, ceneri e ossa umane.

### Art. 21 – Esercizio del trasporto funebre e di attività funebre

1. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. Per l'esercizio del servizio o dell'attività di cui sopra nell'ambito del territorio comunale, le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto incaricato di pubblico servizio, soggetto alla normativa prevista dall'art. 385 c.p. ed appositamente autorizzato.

### Art. 22 – Disciplina del trasporto funebre

1. Compete al Dirigente responsabile del servizio disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
   a) orari di svolgimento del servizio;
   b) orari di arrivo ai cimiteri;
   c) giorni di sospensione dell'attività;
   d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
   e) termini ordinari per la veglia funebre e la permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
   f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

### Art. 23 – Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò fanno carico al Comune, che li esercita direttamente o li affida a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
   a) salme provenienti da abitazioni inadatte dirette al deposito di osservazione;
   b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
   c) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
   d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
   e) parti anatomiche riconoscibili.
2. I trasporti di cui al comma precedente vengono eseguiti scevri da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantirne comunque il decoro.
3. Fanno sempre carico al Comune, che li effettua nei modi di legge, i trasporti delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio, e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria o del Servizio di Medicina Legale dell'Azienda U.S.L., in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno.
4. Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato dell'organo competente potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti o a tariffe ridotte, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino. In tali casi l'autorizzazione al trasporto dovrà riportare, in via sintetica, la motivazione della scelta.
5. Lo stato di indigenza è definito ai termini del D. Lgs. 31.3.1998 n.109, come modificato dal D. Lgs. 3.5.2000 n.130 e loro strumenti attuativi.

## Art. 24 – Trasporto di salma

1. Il trasporto delle salme prima dell'accertamento della morte deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazione di vita.

## Art. 25 – Trasporto di resti mortali

1. Per il trasporto dentro specifici contenitori dei resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui alla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, non è obbligatorio utilizzare un autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR 285/90. E' comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza.
2. Per il trasporto di resti mortali l'impresa deve essere nelle condizioni di cui all'art. 28.

## Art. 26 – Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione di cui all'art. 33 da consegnarsi al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

## Art. 27 – Trasporto con mezzi propri

1. Le amministrazioni militari, nonché le congregazioni e le confraternite aventi tra i propri fini il trasporto funebre degli associati e riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto con propri mezzi nel rispetto delle disposizioni di ordine generale contenute nel presente Regolamento e previa autorizzazione di cui all'art. 33.

## Art. 28 - Autorizzazione all'esercizio di attività funebre o al servizio di trasporto funebre

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre di cui all'art. 21 comma 5 ovvero l'autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre è comprensiva delle autorizzazioni, comunque denominate, previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia d'affari.
2. Essa viene rilasciata dal comune ove ha sede legale l'impresa che richiede l'autorizzazione. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti di cui al successivo art. 29.
3. L'utilizzo da parte dell'impresa di altre eventuali sedi, ubicate in comuni diversi da quello in cui la medesima ha sede legale, non comporta il rilascio di ulteriori autorizzazioni.

## Art. 29 – Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Le imprese che intendono esercitare nel territorio del comune l'attività funebre, ovvero il solo trasporto funebre, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:
   a) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
   b) la disponibilità continuativa di una sede idonea alla trattazione degli affari;
   c) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa, in possesso dei requisiti formativi previsti dalla normativa vigente;
   d) una dotazione organica non inferiore a quanto previsto dal successivo art. 30.

## Art. 30 – Dotazione organica

1. Le imprese che intendono esercitare nel territorio del comune l'attività funebre, ovvero il solo trasporto funebre, devono dimostrare, per il tramite di idonea documentazione, la disponibilità di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi previsti dalla normativa vigente.
2. Rientrano nel novero del personale minimo richiesto anche coloro che, nelle imprese costituite sotto forma di società di persone o di capitali, svolgono la loro attività a favore dell'impresa pur essendone soci (è il caso del socio-lavoratore o del collaboratore familiare in regola con la normativa previdenziale).
3. La disponibilità di cui al precedente comma 1 deve essere assicurata attraverso rapporti contrattuali di lavoro, sia secondo il modello subordinato, sia secondo le forme alternative individuate dalla normativa vigente, purchè idonee a dimostrare la capacità dell'impresa di poter disporre effettivamente e in ogni circostanza del numero necessario di operatori.
4. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali le imprese devono disporre, per ogni sede, di un addetto alla trattazione degli affari in possesso degli stessi requisiti formativi previsti per il responsabile della conduzione dell'attività.

## Art. 31 – Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione le seguenti situazioni, se gravanti sul legale rappresentante dell'impresa o sul responsabile della conduzione dell'attività funebre:
   a) sentenza penale di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, ovvero per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
   b) stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
   c) procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;
   d) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
   e) interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 *bis* del codice penale;
   f) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 *ter* e 32 *quater* del codice penale.

## Art. 32 – Divieto di intermediazione

1. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
2. E' interdetto dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato in mesi 2 (due), fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 137, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali.
3. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

## Art. 33 – Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. L'autorizzazione al singolo trasporto funebre, di cui al capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990 n. 285, è rilasciata dal Comune in persona del Dirigente responsabile del servizio, previa dimostrazione da parte dell'incaricato del possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione, nonché dal documento attestante l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto dalla vigente normativa regionale.
3. Nei casi di morte per malattie infettivo-diffusive, di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, le funzioni di verifica sono svolte dal personale sanitario dell'Azienda U.S.L..
4. Nell'ipotesi in cui la sepoltura debba avvenire in comune diverso da quello del decesso, al comune di destinazione viene trasmessa comunicazione dell'autorizzazione rilasciata.
   Analoga comunicazione viene trasmessa ai comuni intermedi, qualora sia richiesta la sosta della salma nel territorio degli stessi per il tributo di speciali onoranze.

## Art. 34 – Effettuazione del trasporto funebre

1. Di norma i trasporti vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.
2. In casi eccezionali, autorizzati dal Dirigente responsabile del servizio, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di autofunebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di addetto occorrenti per assicurare il trasporto manuale.
3. All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

## Art. 35 – Requisiti dei carri e delle rimesse funebri

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere rivestiti internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, di idoneo materiale

impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e devono essere attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

2. I carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Azienda U.S.L. nel cui ambito territoriale di competenza ha sede la rimessa di cui al comma 4. L'Azienda U.S.L. deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti questa idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Dirigente responsabile del servizio, in osservanza delle norme del presente Regolamento e del Regolamento di Polizia Mortuaria.
5. Dette rimesse debbono essere in edifici non residenziali o in bassi fabbricati non compresi in aree con destinazione residenziale, e sono realizzate attrezzate e gestite secondo le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.
6. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dall'Azienda U.S.L. competente.

## Art. 36 – Fiori

1. A tergo delle auto-funebri, non è consentita la posa di corone di fiori, mentre è consentita la copertura del feretro con fiori freschi in mazzi, cuscini e simili, purché non trapelanti umidità, in modo da non rendere malagevole il carico e lo scarico del feretro. Nei cortei fuori comune non è permesso collocare né fiori né altro all'esterno del carro.

## Art. 37 – Cortei funebri

1. Lungo la strada i cortei funebri non devono fare sosta, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro, nel rispetto del vigente codice stradale.
2. Il trasporto a mano o a spalla, sempre nel rispetto di quanto sopra disposto, può essere effettuato da persone designate dalla famiglia del defunto previa autorizzazione. Di regola il tratto di percorso da effettuare non può superare i mt.500 (cinquecento) e il carro funebre deve seguire il corteo.
3. Si fa divieto assoluto di cortei funebri nelle vicinanze di arterie di comunicazione ad alta densità di traffico.

## Art. 38 – Passaporto mortuario

1. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

## Art. 39 – Trattamento conservativo

1. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

## Art. 40 – Tariffe del trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese che eseguono trasporti funebri a pagamento in ambito comunale sono tenute a depositare in comune, per la prima volta e ad ogni variazione successiva, il tariffario applicato per le prestazioni fornite e a dare trasparente e visibile comunicazione dello stesso agli interessati in ogni sede in cui esercitano la propria attività.
2. La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.

## Art. 41 – Diritti fissi per l'esecuzione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti in ambito comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso determinato dalla Giunta Comunale. Lo stesso diritto sarà riscosso per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti.
2. Il diritto fisso di cui al comma 1 non è dovuto:

a) per le salme trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'autorità giudiziaria e non destinate alla sepoltura nei cimiteri comunali;
b) per i trasporti di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili;
c) per i trasporti eseguiti con mezzi propri nei casi previsti dall'art. 27 del presente Regolamento.

3. I diritti fissi sono versati al Comune dalla ditta che effettua il trasporto funebre a pagamento al momento del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 33.

## Art. 42 – Informazione, vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Comune svolge compiti di vigilanza e controllo sull'esercizio dell'attività funebre nel proprio territorio, applicando le eventuali sanzioni di cui all'137 del presente Regolamento.
2. Il Comune svolge altresì compiti di informazione alla cittadinanza in merito ai servizi funebri offerti in ambito locale, al fine di favorire le condizioni di un equilibrato sviluppo del mercato nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e tutela delle esigenze di interesse generale.
   In funzione di quanto sopra provvede a rendere ben visibili al pubblico e consultabili presso gli uffici cimiteriali:
   a) il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche;
   b) l'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre o del solo servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre;
   c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati.

## Art. 43 – Controlli igienico-sanitari

1. I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza dell'Azienda USL competente per territorio, cui spettano in particolare i controlli sull'effettuazione dei trattamenti conservativi, sull'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli, quando prescritti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

## Art. 44 – Inadempimenti

1. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 137, potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione già concessa al singolo trasporto funebre, o, se del caso, la sospensione della stessa per il tempo strettamente necessario.

## Art. 45 – Interdizione temporanea e revoca dell'autorizzazione

1. Sono cause di interdizione temporanea dall'esercizio di attività funebre o dal servizio di trasporto funebre le seguenti situazioni:
   a) mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
   b) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio o dell'attività;
   c) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
   d) inosservanza del divieto di cui all'art. 32 del presente Regolamento.
2. L'interdizione viene disposta dall'organo competente per un periodo di tempo non inferiore a 15 (quindici) gg. e non superiore a 60 (sessanta) gg. in relazione alla gravità del fatto.
3. Le condizioni ostative di cui all'art. 29, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, comportano la revoca dell'autorizzazione medesima.

# CAPO 6 – RISCONTRO DIAGNOSTICO

## ART. 46 – Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, in genere entro 48 ore dal decesso, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici.
2. Il riscontro diagnostico viene svolto, in genere entro 48 ore dal decesso, anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattie infettivo – diffusive o sospetta do esserlo, quando sussiste il dubbio sulla causa di morte, su richiesta del medico curante o del medico necroscopico. Il riscontro diagnostico è disposto dalla AZ.U.S.L..

3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o del medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

## ART. 47 – Cautele per i riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore secondo quanto stabilito dal D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230, in quanto applicabile.

## ART. 48 – Risultati dei riscontri diagnostici

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Comune per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 5. Il Comune provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 5 comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva di cui all'allegato 1 al presente regolamento o quando trattasi di cadavere di persona che in vita era portatore di una delle stesse malattie, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

# CAPO 7 – RILASCIO DEI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

## ART. 49 – Consegna di cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie od ospedaliere dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire trascorso il periodo di osservazione come da Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

## ART. 50 – Registrazione di cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche

1. I direttori delle sale anatomiche devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione a norma dell'art. 49, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici ed alle strutture ospedaliere.
2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dalla Azienda U.S.L. competente sempre che nulla osti da parte degli aventi titolo. L'Azienda U.S.L. ne dà comunicazione al Comune competente per territorio,
3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

## ART. 51 – Riconsegna di cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 49, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

### ART. 52 – Consegna di ossa a scopo di studio

1. L'Azienda U.S.L., su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario ovvero alla struttura ospedaliera di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessuna altro caso è permesso asportate ossa dai cimiteri.
4. È vietato il commercio di ossa umane.

## CAPO 8 – PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

### ART. 53 – Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge in vigore (29.12.1993 n. 578 e D.M. Ministro della Sanità 22.8.1994 n. 582, Legge 1.4.1999 n. 91)

## CAPO 9 – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

### ART. 54 – Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Comune e da quest'ultimo all'Azienda U.S.L. interessata per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 5. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco di cui all'allegato 1 al presente regolamento, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Comune e all'Azienda U.S.L. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 47.
5. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

### ART. 55 – Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo della Azienda U.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. Per quanto riguarda tempi di inizio delle operazioni, e le necessarie autorizzazioni si seguono le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

### ART. 56 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, in quanto applicabile.

### ART. 57 – Tanatoprassi

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione del cadavere. Per fare eseguire su di un cadavere i trattamenti di tanatoprassi consentiti dalla normativa in vigore deve essere richiesta apposita autorizzazione del Comune, che la rilascia previa presentazione di certificato in carta libera, redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.
2. Il trattamento di tanatoprassi per essere effettuato deve rispettare i seguenti requisiti:

a) Uso di metodiche e sostanze, materie e durata dei corsi necessari per l'acquisizione di specifico diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività di tanatoprassi, luoghi dove effettuare i trattamenti che verranno stabiliti con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

3. I trattamenti di tanatoprassi saranno consentiti unicamente se la sepoltura del feretro è a sistema di inumazione o tumulazione in loculo aerato, nonché in caso di cremazione.
4. I trattamenti di tanatoprassi non saranno consentiti sui cadaveri di deceduti a causa di una delle malattie infettivo – diffusive di cui all'all. 1 o quando il cadavere è portatore di radioattività.
5. Per il trattamento di tanatoprassi è dovuto, a chi lo esegue, un corrispettivo la cui misura massima è stabilita, di anno in anno, da ogni Regione.

**CAPO 10 – I CIMITERI**

## ART. 58 - Cimiteri del Comune

1. Nel territorio del Comune di Riccione insistono due cimiteri:
   - vecchio cimitero comunale via Giulio Cesare
   - nuovo cimitero comunale via Udine

## ART. 59 – Funzionamento dei cimiteri

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Al comune spetta la gestione e manutenzione dei cimiteri siti nel proprio territorio. Quando il cimitero è consortile gli oneri per la gestione e manutenzione sono stabiliti nel contratto di servizio.
3. In caso di affidamento della gestione diretta dei cimiteri ad azienda speciale o a società a prevalente capitale pubblico locale, di cui al D.Lgs. 267/00, ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono attribuiti, per la durata dell'affidamento, al soggetto gestore, nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti Organi comunali.
4. L'Azienda U.S.L. controlla il funzionamento igienico – sanitario dei cimiteri e conseguentemente propone al sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

## ART. 60 – Servizio di custodia e rilevamenti statistici

1. I cimiteri comunali devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé le autorizzazioni ed attestazioni di cui agli articoli 10, 11 e 34; iscrive cronologicamente sopra apposito registro, numerato progressivamente, in doppio esemplare:
   a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo, data di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
   b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
   c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito o di dispersione delle ceneri;
   d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, inumazione, cremazione, nonché trasporto di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
3. Ogni tre mesi, partendo dall'inizio del secondo anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune trasmette all'ISTAT il quadro riepilogativo delle operazioni cimiteriali di cui al comma precedente, secondo il modello stabilito dal Ministero della Sanità d'intesa con l'ISTAT.
4. I dati così raccolti ed elaborati per Regione, Azienda U.SL., classe demografica comunale, sono diffusi a cura dell'ISTAT con cadenza annuale.

## ART. 61 – Registro delle sepolture

1. I registri, indicati nell'art. 60, sono tenuti su base cartacea e/o su base informatica e debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

## ART. 62 - Reparti speciali

1. Sono da prevedere nel Nuovo Cimitero Comunale campi, da individuare attraverso il P.R.C. o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme, alla conservazione dei resti, ceneri ed

ossa di persone professanti i vari culti in base alle loro specificità e usanze.
2. Gli arti, altre parti anatomiche ed i feti vengono inumati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari, secondo le indicazioni fissate dal P.R.C.
3. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto.ed eventuali impedimenti di legge.

## ART. 63 - Atti a disposizione del pubblico.

1. Il Servizio Cimiteriale assicura ai cittadini la più ampia informazione sulle proprie attività in ordine alla gestione e manutenzione dei siti cimiteriali, nonché alle ubicazioni dei defunti.
2. Presso ogni cimitero sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro giornaliero dei movimenti previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Sono altresì a disposizione del pubblico:
   a) Elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza;
   b) Elenco dei campi, dei loculi e delle cellette in scadenza e i relativi piani operativi;
   c) atti di cui all'art. 42 lett. a), b) e c).

## ART. 64 - Sepolture riservate a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei cimiteri possono essere riservate aree, tombe e lapidi alla memoria, di cui la Giunta comunale ha facoltà di disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città.

## ART. 65 - Ossario comune

1. **In ogni cimitero** è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

## ART. 66 - Cinerario comune

1. Presso il Nuovo Cimitero Comunale viene istituito un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
2. Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

# CAPO 11 - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

## ART. 67 - Disposizioni generali

1. In almeno un cimitero deve essere organizzato un campo d'inumazione destinato alle sepolture decennali.
2. Le caratteristiche del suolo, l'ampiezza, la divisione in quadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10, devono essere conformi a quanto dispone il Capo XIV del D.P.R. n. 285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di inumazione e di edificazione di colombari, possono essere riservate aree ed opere per sepolture private, - individuali, familiari e per collettività - ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/90.

## ART. 68 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore generale cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 25 anni; detto piano sarà inoltre costituito da singoli piani regolatori cimiteriali per ogni impianto esistente e dalle planimetrie generali di ciascuno che saranno aggiornate ogni 5 anni e comunque ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda U.S.L.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
   a) Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
   b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepotura a sistema di inumazione e tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. In almeno un cimitero dovranno essere indicati:
   - spazi da destinare a:
     a) campi di inumazione,
     b) aree per sepolture ad uso collettivo;
     c) cellette ossario;
   - spazi da destinare a servizi, ossario e cinerario comune, impianti, infrastrutture e parcheggio.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui al precedente comma 1.
6. Ogni 5 anni l'Ente è tenuto a revisionare il piano regolatore generale cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
7. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
8. La planimetria deve essere aggiornata quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
9. Il Piano Regolatore Cimiteriale deve recepire le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni. Deve essere deliberato dal Consiglio comunale ed essere revisionato almeno ogni dieci anni.
10. Copia del piano regolatore cimiteriale e di ogni successiva variazione deve essere trasmessa, nel termine perentorio di tre mesi dall'approvazione, alla Regione per la verifica del rispetto delle norme di legge. La regione, entro tre mesi, lo restituisce al Comune con le proprie osservazioni, ove esistenti. Vale il criterio del silenzio – assenso.
11. Nell'elaborazione del Piano Regolatore Cimiteriale per i cimiteri esistenti nel proprio territorio, il Comune dovrà seguire i criteri di redazione stabiliti in allegato 3 al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
12. I criteri di redazione dei piani regolatori cimiteriali stabiliti nell'allegato 3 al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

## ART. 69 – Studi propedeutici ai progetti cimiteriali. Procedura

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico–chimica del terreno, la profondità e direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale
2. Per la costruzione o l'ampliamento di cimiteri si applicano le procedure previste negli articoli 70 e successivi del presente regolamento.

## ART. 70 – Prescrizioni tecniche per i cimiteri

1. La relazione tecnico sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri, deve illustrare i criteri in bare ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione della area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, della camera mortuaria, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali sala di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali, che gli impianti tecnici.

## ART. 71 – Zona di rispetto e caratteristiche del terreno cimiteriale

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
3. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
4. La Regione determina gli organi legittimati a:
   - rilasciare le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 338 del T.U. leggi sanitarie, R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni;
   - esprimere il previsto parere di cui all'art. 338 del T.U. leggi sanitarie, R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni, già di competenza del Consiglio provinciale di Sanità, per la costruzione ex novo o l'ampliamento di cimiteri.
5. Il terreno dell'area cimiteriale destinate all'inumazione deve essere sciolto sino alla profondità di m. 2.00 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei o con opportuni trattamenti del terreno esistenti.
7. La falda freatica deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m. 0.50 dal fondo della fossa per inumazione.

## ART. 72 – Superficie minima legale destinata ad inumazione

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione occorre tenere presenti anche li inumazioni di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi provenienti da esumazione o estumulazione. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni, nonché delle sepolture di salme di persone professanti religioni per le quali non è prevista la esumazione ordinaria decennale.

## ART. 73 – Ulteriori necessità di area cimiteriale

1. Nell'area, di cui all'art. 71, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
   a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
   b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
   c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali i a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
   d) a qualsiasi altra finalità diversa dall'inumazione.

## ART. 74 – Servizi igienici

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici, **di cui almeno uno accessibile ai portatori di handicap**, a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

## ART. 75 – Recinzione

1. Il cimitero è perimetrato da idonea e resistente recinzione, di altezza non inferiore a m. 2,00 dal piano esterno di campagna.

# CAPO 12 – CAMERA MORTUARIA

## ART. 76 – Camera mortuaria

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il Comune non disponga del locale di osservazione previsto dall'art. 16, funziona come tale la camera mortuaria del cimitero. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni dei cui all'art. 15 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 16 comma 2.

## ART. 77 – Requisiti della camera mortuaria

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, oppure dotata di apparecchiature che garantiscano un ricambio di aria secondo i parametri stabiliti dal DPR 14/1/1997 per i servizi mortuari delle strutture sanitarie. La camera mortuaria è dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

# CAPO 13 – SALA PER AUTOPSIE

## ART. 78 – Sala autopsie

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 77. Nella sala, munito di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, ceramica, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

# CAPO 14 – INUMAZIONE

## ART. 79 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
   a) sono comuni le sepolture della durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;
   b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 (dieci) anni, effettuate in aree in concessione.

## ART. 80 – Utilizzo delle fosse nei campi comuni

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

## ART. 81 – Monumento, lapide, cippo

1. Ove non provvedano i familiari o altri soggetti interessati, ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo a cura del comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. L'eventuale lapide o monumento che i familiari o gli altri soggetti interessati collocano sulla fossa deve seguire le norme stabilite dal vigente piano regolatore cimiteriale o, in difetto, dal Sindaco con apposita ordinanza e devono rispondere ai requisiti minimi stabiliti nei precedenti commi.
4. La superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, non deve essere inferiore a mq. 0.6 per fossa di adulti e a mq. 0.3 per fossa di bambini.

## ART. 82 – Profondità della fossa e tipologie di inumazione

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a non meno di 1,5 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata.
2. Nei terreni sciolti la fossa può essere prevista con pareti laterali di elementi scatolari a perdere, di materiale poroso, dotati di adeguata resistenza. Dopo avervi deposto il feretro, oltre al tradizionale metodo della colmata di terra, è consentita la chiusura con elemento di tamponamento orizzontale su cui riportare uno strato di non meno di 80 cm. di terra.

## ART. 83 – Inumazioni di cadaveri di persone adulte

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità compresa fra 1,5 e 2 metri . Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0.80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0.30 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme.

## ART. 84 - Inumazioni di cadaveri di bambini

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni di età devono avere una profondità compresa fra 1.5 e 2 metri . Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,30 da ogni lato.

## ART. 85 – Obbligo di inumazione individuale

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

## ART. 86 – Cassa da utilizzare nella inumazione

1. Per le inumazioni dei cadaveri, salvo quanto disposto dalle norme di legge, si usa la sola cassa di legno avente le caratteristiche di cui all'all. 2.

# CAPO 15 – TUMULAZIONI

## Art. 87 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette - resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi) costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.
2. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, cassetta - resti o urna cineraria secondo quanto stabilito da apposita ordinanza sindacale.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui alla normativa nazionale di polizia mortuaria.
4. La tumulazione di salme in loculi a più posti realizzati sia in colombario sia in tomba di famiglia, senza possibilità di distinta ispezione dei singoli feretri perché non conformi alle prescrizioni tecniche dettate con DPR **285/90**, può essere effettuata, sia per completamento del sepolcro sia per il riuso dei posti salma concessi, con vincolo d'uso di "feretro rinforzato" secondo quanto stabilito da apposita ordinanza sindacale.

# CAPO 16 – CREMAZIONE

## ART. 88 – Cremazione

1. Il Comune, non disponendo di impianto di cremazione, provvede alla stessa tramite impianti in regola con le normative vigenti con i quali può anche addivenire alla stipula di apposite convenzioni.
2. Il costo della cremazione, nei casi sottoindicati, è a carico del Comune:
   a) cittadini italiani o di nazionalità estera residenti a Riccione e ivi deceduti;
   b) cittadini italiani o di nazionalità estera residenti a Riccione, ovunque deceduti purché la cremazione avvenga in Italia.

## ART. 89 – Forno crematorio

1. Eventuali forni crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
2. Il progetto di costruzione del forno crematorio deve essere corredato da una relazione, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche tecnico sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione del forno sono approvati dall'organo comunale competente, ai sensi del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni.

## ART. 90 – Procedure per la cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Non possono essere cremate salme e resti mortali portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità. Il medico necroscopo o il medico a ciò delegato dalla Az.U.S.L. certifica l'avvenuto espianto di pace-maker e che la salma o i resti mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità.
2. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute come enti morali che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. Fatti salvi i casi di cui al successivo comma 5 l'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata dall'Autorità giudiziaria, il certificato di cui al comma 4 viene integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
6. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto. In assenza di un testamento provvede all'adempimento della volontà del defunto il presidente dell'associazione di cui al comma 3 a cui lo stesso defunto risultava iscritto al momento della morte.

## ART. 91 - Urne cinerarie

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in una urna cineraria, di materiale resistente ed infrangibile, debitamente sigillata per evitare profanazioni.
2. Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in nicchie o colombari, salvo quanto disposto nei successivi articoli.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, costruiti su aree del cimitero date in concessione dal Comune e appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3 del D.P.R. n. 285/90, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile. Le tariffe applicate per l'uso dei colombari saranno soggette a preventiva approvazione da parte dell'Ente, al fine dell'osservanza di quanto disposto dall'art. 92, comma 4 del citato decreto.

## ART. 92 - Richiesta di affidamento delle urne cinerarie

1. I familiari possono avanzare richiesta di affidamento delle urne cinerarie.
2. Tale richiesta, dalla quale dovrà risultare espressamente la volontà del defunto, dovrà essere presentata al Comune o al concessionario del servizio funerario, da parte del coniuge o in assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e segg. del Codice Civile. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la richiesta dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i parenti.
3. In assenza di parenti, la richiesta potrà essere presentata anche dall'esecutore testamentario ovvero dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione sempre che il defunto vi fosse regolarmente iscritto.
4. La dichiarazione di volontà del defunto potrà essere espressa sia nella forma testamentaria, che in altra forma scritta purché olografa ovvero manifestata, da tutti i richiedenti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

## Art. 93 Contenuto della richiesta e rilascio dell'autorizzazione

1. Dalla richiesta dovranno risultare:
   a) Le generalità del/dei richiedente/i e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
   b) La descrizione dettagliata del luogo di conservazione delle ceneri presso l'abitazione dell'affidatario;
   c) L'impegno, da parte dell'affidatario:
      - a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria, a Geat Spa – Servizi Funerari, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
      - a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali ed a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
      - a trasferire l'urna presso un cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione;
2. L'autorizzazione, che verrà rilasciata dal Comune ovvero dal concessionario del servizio, dovrà contenere tutte le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello individuato dai richiedenti appaia non adeguato sia in riferimento alla "*pietas*" nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.

## Art. 94 – Controlli

1. Il Comune, ovvero il concessionario del servizio, si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.
2. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, previa formale diffida, si procede alla revoca dell'autorizzazione disponendo per il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

## Art. 95 – Sostituzione dell'affidatario dell'urna

1. In caso di decesso dell'affidatario i soggetti di cui all'art. 92 dovranno, alternativamente, presentare una nuova richiesta secondo quanto previsto dall'art. 93 oppure restituire l'urna per il trasferimento delle ceneri nel cimitero.
2. All'atto della consegna materiale dell'urna all'affidatario dovrà essere redatto apposito verbale di consegna.
3. L'autorizzazione per l'affidamento ai familiari di urne già tumulate presso i cimiteri cittadini potrà essere rilasciata solo previo parere da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

## Art. 96 – Consegna dell'urna cineraria

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato da chi prende in consegna l'urna all'incaricato del servizio di custodia del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
3. La cremazione di ossa umane è autorizzata dal Comune quando sia consenziente il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
4. Le ossa umane vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore di materiale facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta prevista dalle norme di legge in materia di polizia mortuaria.

## ART. 96/bis – Dispersione delle ceneri

1. Soggetti abilitati a presentare la richiesta di dispersione delle ceneri.
   La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, dalla quale dovrà risultare espressamente la volontà del defunto per tale forma di dispersione, dovrà essere presentata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Riccione, da parte del coniuge e dai congiunti di 1° grado nonchè dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile nel caso in cui manchi il coniuge ed i parenti di primo grado in mancanza di disposizioni scritte . Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la richiesta dovrà essere presentata dalla maggioranza assoluta di questi (C.C. nr. 12 del 25/02/2010).

2. Contenuto della richiesta.
   La richiesta di autorizzazione deve contenere:

a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto o individuata tra i soggetti di cui al punto 4).

3. Luoghi di dispersione delle ceneri.
   a) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa ad esclusione del periodo dal 1 maggio al 30 settembre, in attesa di essere disperse le ceneri saranno temporaneamente e gratuitamente depositate presso il Cimitero Nuovo del Comune di Riccione;
   b) in natura a oltre duecento metri dai centri abitati come definiti dall'art. 3 comma 1 n.8 del D.L. 30/04/1992 n. 285 (nuovo codice della strada) o da insediamenti produttivi;
   c) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari, purchè fuori dai centri abitati;
   d) in fiumi nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
   e) in apposita area all'interno del Cimitero denominata "Giardino delle rimembranze".

4. Soggetti esecutori della dispersione.
   La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o in mancanza da persona appositamente autorizzata dal Comune o dalle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2004.

5. Disposizioni Generali.
   a) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto in decesso.
   b) Nel caso in cui un cittadino riccionese sia deceduto in altra regione che non preveda il rilascio di tale autorizzazione o all'estero, detta autorizzazione può essere disposta in alternativa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Riccione.
   c) In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'ufficiale dello stato civile ove sono custodite le ceneri.
   d) Nel rilasciare l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri all'interno del territorio del Comune di Riccione, l'ufficiale di Stato Civile di altro Comune dovrà tenere conto di quanto stabilito al precedente punto n. 3.

## CAPO 17 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### ART. 97 - Avvisi di scadenza

1. L'Amministrazione Comunale non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate per la scadenza della sepoltura.
2. Ogni anno, entro il mese di settembre, il responsabile dei servizi cimiteriali provvederà per la stesura di elenchi, in cui verranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno di riferimento. Con le stesse modalità di cui al comma precedente verrà predisposto lo scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### ART. 98 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di 10 (dieci) anni. Le esumazioni ordinarie sono programmate, di norma, per il periodo Novembre-Febbraio.
2. Spetta al custode caposquadra stabilire, al momento della esumazione, se un cadavere è o meno mineralizzato.

### ART. 99 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie delle salme possono essere effettuate prima dei limiti temporali di cui al precedente articolo su richiesta di parte per trasferimento in altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione e, comunque entro 6 mesi o dopo 7 anni dalla data di sepoltura.
2. Le esumazioni straordinarie effettuate su richiesta dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite in ogni tempo con le modalità di cui alle disposizioni normative vigenti.
3. Le esumazioni straordinarie non potranno essere eseguite, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

4. Quando trattasi di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria potrà essere eseguita solo al termine dei 7 anni dalla sepoltura.

## ART. 100 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono regolate dal Sindaco con ordinanza.
2. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 35 anni, sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima di detto termine su richiesta dei familiari e quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non è completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso potrà essere inumato, previa debita apertura della cassa metallica, per il periodo stabilito dal Sindaco con l'ordinanza di cui al comma 1.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.
5. Per opportune cautele di carattere igienico sanitario non si potranno effettuare estumulazioni straordinarie finalizzate all'inumazione del feretro.
6. Il Comune può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede fuori Comune a condizione che, aperto il loculo, il personale sanitario o di vigilanza e ispezione dell'Azienda U.S.L constati la rispondenza del feretro in relazione alla sua destinazione e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

## ART. 101 – Estumulazioni d'ufficio

1. L'Azienda U.S.L. può, per motivi di igiene segnalati anche dal Servizio Cimiteriale, ordinare d'ufficio l'estumulazione di feretro e il suo rivestimento con una ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo loculo.
2. Gli oneri dell'operazione sono a carico del concessionario
3. Qualora l'Autorità sanitaria ravvisi gravi carenze igienico-sanitarie circa l'accessibilità degli ambienti ove è ubicata la sepoltura e non sia possibile, né economico alcun intervento risolutivo, e sempre che gli aventi titolo ne facciano richiesta, il Comune provvede alla estumulazione d'ufficio e, compatibilmente alla disponibilità in atto, alla individuazione di un'altra sepoltura con compensazione degli oneri concessori.

## ART. 102 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni ordinarie e la richiesta di conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sono soggette al pagamento della tariffa stabilita con apposito provvedimento.
2. Le estumulazioni ordinarie al termine del periodo di concessione e le altre estumulazioni ordinarie e straordinarie e le esumazioni straordinarie sono soggette al pagamento di quanto stabilito in tariffa.

## ART. 103 - Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del comune.

## ART. 104 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.
2. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
4. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.

## ART. 105 - Disponibilità dei materiali

1. Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà del Comune se entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza delle concessioni o le esumazioni non vengono reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo. Detti materiali verranno impiegati ad apportare migliorie ai cimiteri o alienati.
2. Qualora i familiari lo richiedano, il Sindaco può autorizzare l'asporto fuori dal cimitero di ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura nonché il reimpiego di materiali ed opere di loro proprietà in altra sepoltura in concessione agli stessi o a favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2°

grado, a condizione che siano conformi ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura ed in buono stato di conservazione.

3. Le opere di riconosciuto valore artistico o storico saranno conservate all'interno del cimitero o in luoghi idonei.
4. Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone bisognose che a tal fine ne facciano richiesta, ma devono rispondere ai requisiti di cui al precedente comma 2.

## ART. 106 – Vilipendio di cadavere tumulato

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate manipolazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

# CAPO 18 - CONCESSIONI

## Art. 107 - Tumulazioni

1. Nei cimiteri comunali sono tumulati:
   a) i cadaveri delle persone morte fuori comune ma aventi in vita la residenza nel Comune di Riccione;
   b) i cadaveri della persone morte nel territorio del Comune di Riccione qualunque ne fosse in vita la residenza;
   c) i cadaveri delle persone che, a prescindere dal Comune di residenza e dal Comune del decesso, rientrano negli aventi diritto alla tumulazione in loculo, tomba od ossario dei cimiteri comunali;
   d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Dpr del 10.9.1990 n. 285, ovvero i resti mortali delle persone sopra elencate.

## Art. 108 - Caratteristiche delle concessioni

1. I manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico (art. 824 del C.C.). Pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non ne trasferisce la proprietà.
2. La concessione può essere rinnovata per iniziativa del concessionario, ovvero dei discendenti, entro l'ultimo anno del periodo di concessione.
3. Il manufatto cimiteriale ed il suo diritto non sono commerciabili ed il concessionario non può trasferirli, a nessun titolo e ragione ad altri, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.

## Art. 109 - Frazionamenti - rinunce e rapporti fra concessionari

1. Nell'ambito dell'esercizio del diritto di utilizzazione dei manufatti, più concessionari possono richiedere, con atto sottoscritto da tutti in forma collettiva o separata, il frazionamento dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la rinuncia del diritto di sepoltura per se o per i propri aventi causa.
2. La rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura degli altri concessionari.
3. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositata anche in allegato all'atto di concessione, più concessionari di un'unica concessione possono regolare i loro rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

## Art. 110 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni dei loculi hanno una durata di anni 50. Le concessioni delle tombe di famiglia hanno una durata di anni 99. Le concessioni degli ossari hanno una durata di anni 99.

## Art. 111 - Aventi diritto

1. Gli aventi diritto alla tumulazione nei loculi, ossari o tombe di famiglia sono i seguenti:

- i concessionari;
- i parenti del concessionario, entro il 2° grado;
- gli zii ed i nipoti del concessionario;
- i conviventi di fatto, per dichiarazione resa sotto personale responsabilità dal concessionario.

## Art. 112 - Concessione loculi

1. Si da luogo alla concessione del loculo, su richiesta dell'interessato residente a Riccione, in presenza di salma da tumulare di persona avente diritto. In tale occasione possono essere concessi due loculi, ovvero un loculo doppio, il secondo dei quali da utilizzare per la riunificazione della salma di un parente avente diritto ovvero da tenere a disposizione del coniuge con oltre 65 anni d'età. Quando la disponibilità di loculi lo consente in base ad una valutazione oggettiva dell'Ufficio, possono essere concessi uno o due loculi a disposizione di persone con oltre 65 anni d'età.

## Art. 113 - Concessione tombe di famiglia

1. Si da luogo alla concessione di tomba di famiglia, su richiesta dell'interessato residente a Riccione, in presenza di salma da tumulare di persona avente diritto.
2. La tomba di famiglia può essere concessa anche allo scopo di riunire due o più salme di parenti aventi diritto già tumulati individualmente, con l'obbligo in tal caso di retrocedere al Comune i loculi liberati.
3. Quando la disponibilità lo consente in base ad una valutazione oggettiva dell'Ufficio, possono essere concesse tombe di famiglia anche in assenza di salme da tumulare o di permute con altri loculi purché nel nucleo dei parenti del richiedente aventi diritto vi sia almeno una persona con oltre 65 anni d'età.

## Art. 114 - Concessione Ossari

1. Si da luogo alla concessione di ossario su richiesta (in bollo) dell'interessato in presenza di resti mortali disponibili o in procinto di essere riordinati per esumazione o estumazione.

## Art. 115 - Concessioni straordinarie

1. Possono essere stipulate concessioni straordinarie in favore di soggetti che, pur non rientrando nelle casistiche previste dai precedenti articoli, abbiano avuto in passato la residenza nel Comune di Riccione ovvero abbiano avuto con esso notori legami per vincoli di parentela o di altro genere. Tale concessione straordinaria è autorizzata dal pronunciamento favorevole della Giunta Comunale, sentito il parere del Dirigente del Settore e dell'Ufficio competente.
2. Gli ossari, ad esclusione di quelli posti nel Vecchio Cimitero e nel Nuovo Cimitero Torre Giglio, sono concessi comprensivi di lapide marmorea di formato uniforme. Eventuali ulteriori arredi sono a carico del concessionario e debbono rientrare nei limiti quantitativi e di dimensione concordati.
3. In via transitoria si stabilisce che i concessionari che hanno già provveduto ad installare ornamenti lapidei privati si dovranno uniformare al presente Regolamento, senza oneri aggiuntivi a loro carico. Agli ossari del Vecchio Cimitero, pur avendo forme e capacità diversificate in base alla diversa sistemazione logistica, ai soli fini dell'applicazione del corrispettivo di concessione si considerano uniformemente di capacità utile a contenere due cassettine di resti mortali.

## Art. 116 - Concessione manufatti a persone residenti fuori comune

1. Si da luogo alla concessione di manufatti cimiteriali a persone residenti fuori comune nei seguenti casi:

- quando si tratta di parente - "avente diritto" in base al precedente art. 111 - di defunto nel Comune di Riccione ovvero in esso residente in vita;
- quando la concessione avviene in luogo di permuta con altri manufatti dei cimiteri comunali di cui l'interessato è concessionario, allo scopo di riunire il nucleo famigliare.
- per tumulare la salma di parenti "aventi diritto" non residenti in vita a Riccione ma che abbiano un parente entro il 2° grado già tumulato presso uno dei cimiteri comunali.

## Art. 117 - Norma transitoria di "pre-concessione"

1. Per "pre-concessione" si intende la concessione di manufatti posti nel 5° e 6° stralcio e nella Torre Giglio del cimitero di via Udine, in assenza di stato di necessità in atto.
2. Tale pre-concessione si effettua nei limiti quantitativi previsti dagli art. 112 e 113 del presente Regolamento, nonchè delle disponibilità consentite in base ad una valutazione oggettiva dell'Ufficio, che dovrà comunque riservare un numero complessivo di loculi non inferiore a quello medio annuale dei decessi nel territorio riccionese pari a n. 250.
3. In applicazione della presente norma inerente il 5° e il 6° stralcio, la concessione può riguardare, in alternativa, anche i manufatti posti negli altri edifici del nuovo cimitero, in base alle disponibilità del momento e qualora gli interessati abbiano in essi parenti già tumulati.
4. La presente norma cessa di avere vigore allorchè negli edifici del 5° e 6° stralcio e/o nella Torre Giglio non vi siano più manufatti disponibili alla "pre-concessione".

## Art. 118 - Revoca o decadenza

1. La concessione è revocata con provvedimento del Dirigente nei seguenti casi:

a) violazione delle norme dettate dal presente Regolamento delle concessioni ovvero di quelle previste dall'atto di concessione;
b) abbandono del manufatto dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

2. Il provvedimento di revoca è notificato agli interessati i quali potranno ricorrere in base alle normative vigenti.
3. Qualora gli interessati non fossero reperibili il provvedimento di revoca è preceduto da un avviso posto sul manufatto ed affisso all'Albo all'ingresso del cimitero nonché all'Albo Pretorio comunale. Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso si procederà alla revoca della concessione.
4. La concessione decade alla scadenza prevista dal contratto.

## Art. 119 - Effetti della revoca

1. In caso di revoca della concessione, una volta che il provvedimento è reso esecutivo il Dirigente, sentito il Coordinatore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione e l'estumulazione dei feretri e alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria
2. Una volta liberato il manufatto tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

## Art. 120 - procedura di retrocessione manufatti cimiteriali

1. Il concessionario può dichiarare per iscritto la revoca del contratto di concessione del manufatto retrocedendolo al Comune, che a sua volta darà corso alla procedura del rimborso e all'acquisizione del manufatto.

## Art. 121 - Gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa delle concessioni cimiteriali avviene con l'ausilio del supporto informatico.
2. L'anagrafe dei concessionari e dei defunti, nonchè la gestione catastale dei manufatti, è svolta anch'essa su base informatica, mentre l'archivio anagrafico è tradotto anche in materiale cartaceo con aggiornamento annuale.

## Art. 122 - Attivazione della procedura

1. La voltura dei contratti avviene per decesso del concessionario ovvero per sua rinuncia volontaria alla concessione.

## Art. 123 - Decesso del concessionario

1. In caso di decesso del titolare della concessione i discendenti legittimi ovvero nell'ordine le persone aventi titolo, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale delle concessioni cimiteriali entro 12 mesi dal decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore dei medesimi o di uno di essi.

## Art. 124 - Rinuncia volontaria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in caso di rinuncia volontaria il/i concessionario/i indica/no il beneficiario della voltura nella persona del parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo di pertinenza ovvero del concessionario di fatto.
2. Al concessionario è consentito di rinunciare alla concessione in favore di un parente avente diritto, di cui al precedente art. 111. In tal caso l'ufficio attiva la procedura di voltura applicando i diritti come da tariffario vigente.

## Art. 125 - Concessionario di fatto

1. E' "concessionario di fatto" il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo senza concessione ovvero senza concessionario.

## Art. 126 - Voltura o intestazione ai "concessionari di fatto"

1. Nei casi di manufatti per i quali non è reperibile il contratto di concessione ovvero il concessionario legale e che abbiano un "concessionario di fatto", l'Ufficio attiva per sua iniziativa la procedura di voltura a beneficio dei "concessionari di fatto" che consiste nei seguenti atti:
   a) Pubblicazione per 90 giorni all'Albo pretorio del Comune e sulle bacheca dei due cimiteri comunali dell'elenco dei loculi per i quali si attiva la procedura di voltura ovvero di assegnazione del loculo al concessionario di fatto.
   b) Dichiarazione del Dirigente del Settore dell'avvenuta procedura di pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto, qualora nessuno ne abbia rivendicato e provato il possesso.

c) Stipula di un nuovo contratto di concessione in favore del "concessionario di fatto" ovvero intestazione o voltura ad esso del contratto del loculo di pertinenza seguendo le procedure previste dal presente regolamento ed applicando i diritti di cui al tariffario vigente.

## Art. 127 - Scritture private

1. Per i "concessionari di fatto" che sono in possesso di scrittura privata in loro favore, sottoscritta dal "legale concessionario" in data precedente all'adozione del presente Regolamento, si attiva la procedura di cui al punto c) del precedente art. 126.

## Art. 128 - Tempo di concessione

1. Il tempo di concessione rimane invariato nel caso di voltura di contratto di concessione perpetua in favore di discendente diretto o di parente entro il 2° grado di cui al precedente art. 111. In tutti gli altri casi il contratto volturato assumerà la validità ordinaria di 50 anni.

## Art. 129 - Cointeressati

1. La voltura si attiva in favore di una o più persone. I cointeressati che rinunciano al diritto di prelazione devono sottoscrivere un atto di disinteresse da allegare all'atto di voltura.

## Art. 130 - Manufatti privi di ogni riferimento

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento i manufatti del vecchio cimitero privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale, ovvero al "concessionario di fatto", vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio del Comune, ed alle bacheche poste all'ingresso dei cimiteri comunali, per la durata di 12 mesi continuativi.
2. Alla scadenza del termine prefissato i manufatti dei quali nessuno ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.

## Art. 131 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o il posizionamento di croci, monumenti, ecc, si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne segue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva del giudice.

# CAPO 19 – NORME TECNICHE

## ART. 132 – Obblighi di manutenzione

1. I concessionari di sepolture private sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; della esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.
2. In tutte le sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. I concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone stabilito con provvediemnto dell'Amministrazione., in ragione della capacità e tipologia della tomba in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al precedente comma:
   a) le parti decorative costruite o installate sulle lapidi, il sistema di fissaggio, le pareti e la volumetria interna;
   b) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 6 mesi.

## ART. 133 – Progettazione e termini per la costruzione di sepolture private

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione od

inumazione impegna il concessionario alla presentazione del progetto entro 6 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

2. I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere (del Direttore Sanitario) ***dell'Azienda U.S.L territorialmente competente*** (o suo delegato) e della Commissione Edilizia, in osservanza delle disposizioni normative nazionali vigenti.
3. Le opere devono essere completate entro un anno dall'approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere entro 6 mesi, della concessione in oggetto. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo l'Amministrazione provvederà, previa diffida a provvedere entro 3 mesi, alla dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

## ART. 134 – Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 803/75: ristrutturazioni.

1. Qualora i titolari di concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75 intendano modificare la capienza del sepolcro in uso approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono obbligati all'osservanza della vigente normativa in materia, pertanto la concessione si trasforma in novantanovennale dalla data della nuova concessione per la suddetta trasformazione. Per tali ristrutturazioni sono dovute le tariffe previste con atto dell'Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 1.06.1939, n. 1497, secondo cui sono vincolati "de jure" le aree e/o gli edifici cimiteriali in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a tutela", e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti al momento presso tutti i cimiteri comunali, precedenti di cinquanta anni come data di collocazione o costruzione. In tali casi, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario conseguire il preventivo parere autorizzativo della Soprintendenza ai monumenti, territorialmente competente. Tale parere vincolante sarà chiesto durante la fase istruttoria a cura del responsabile dell'Ufficio Tecnico cimiteriale e comunicato nelle forme disposte dalla Legge 7.08.1990, n. 241.

# CAPO 20 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## ART. 135 - Efficacia della normativa regolamentare

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

## ART. 136 – Norme incompatibili

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato ogni atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento.

## ART. 137 – Sanzioni

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa funebre e procede, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza dell'attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento.
2. Per la inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore.
3. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n. 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00= ad un massimo di € 2.000,00=.

**ALLEGATO 1**

## Elenco di malattie infettivo – diffusive

I CLASSE

- Carbonchio
- Febbri emorragiche virali
- Peste
- Ortopoxvirosi
- Malattie da prioni

II CLASSE

- Infezione da HIV/AIDS e Leucemia umana a cellule T (HTLV tipi 1 e 2)
- Epatite virale B, C, D, e da altri virus a trasmissione ematica non ancora identificati
- Rabbia
- Tubercolosi in fase attiva
- Colera

**Precauzioni da porre in essere in presenza di salme di deceduti a causa di malattie infettivo – diffusive di I classe o di portatori di una delle stesse malattie**

1. La salma deve essere manipolata da personale qualificato, da individuarsi tra gli operatori sanitari o funerari, che adotterà precauzioni analoghe a quelle previste nei reparti ospedalieri di malattie infettive o nei reparti con rischio similare, in relazione agli specifici rischi di esposizione ed alle misure di sicurezza da adottare.
2. Sono vietate l'imbalsamazione e altre pratiche di abbellimento e/o conservazione temporanea della salma quale la tanatoprassi nonché manipolazioni e pratiche non strettamente necessarie, quali il lavaggio, la rasatura, il taglio delle unghie e dei capelli.
3. La biancheria infetta, gli effetti letterecci e gli oggetti venuti a contatto con il defunto devono essere trattati allo stesso modo e secondo le stesse procedure previste nei reparti di malattie infettive o nei reparti con rischio similare.
4. L'incassamento e la chiusura del feretro devono avvenire:
   a) il più rapidamente possibile, laddove il decesso sia avvenuto in casa privata;
   b) prima dell'uscita dal locale di osservazione, obitorio o camera mortuaria ospedaliera quando il decesso sia avvenuto in ospedale o in altre strutture sanitarie dotati di celle frigorifere.
5. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni del medico necroscopo, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Durante la cerimonia funebre devono essere evitati contatti diretti con il cadavere.
6. La salma deve essere deposta in duplice cassa, l'una esterna di legno e l'altra interna metallica avente le caratteristiche di cui al DPR 285/90 ermeticamente chiusa mediante saldatura, dotata di un particolare dispositivo a valvola per la depurazione dei gas di putrefazione, autorizzato dal Ministero della Sanità.
7. È vietato il trasferimento della salma ad altra cassa una volta proceduto alla chiusura ermetica.
8. L'autorizzazione al trasporto deve contenere l'annotazione che la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo – diffusive di cui al presente allegato, con l'indicazione delle eventuali prescrizioni di cui al punto 5, affinché l'incaricato del trasporto, l'altro personale eventualmente partecipante e l'incaricato del servizio di custodia del cimitero di destinazione possano adottare le opportune cautele.
9. L'autopsia a scopo scientifico e/o giudiziario può essere eseguita soltanto in Istituti specializzati e qualora sia ritenuta indispensabile.
10. Per le salme di deceduti per malattie infettivo – diffusive destinate ad essere cremate la cassa metallica di cui al punto 6 deve essere sostituita da un sacco di plastica impermeabile combustibile, con chiusura ermetica. Il sacco deve essere chiuso immediatamente dopo il posizionamento della salma.
11. Per le salme di deceduti per malattie infettivo – diffusive destinate ad essere inumate la cassa metallica di cui al punto 6 deve essere sostituita da un sacco di materiale

biodegradabile, con chiusura ermetica. Il sacco deve essere chiuso immediatamente dopo il posizionamento della salma.

12. Per le salme di deceduti di malattie infettive e diffusive di II classe o di portatori di una delle stesse malattie, devono essere poste in essere le precauzioni di cui ai punti 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, dell'elenco di cui sopra. Inoltre per dette salme l'autorizzazione al trasporto deve contenere l'annotazione che la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo – diffusive di cui al presente allegato affinché l'incaricato del trasporto, l'altro personale eventualmente partecipante e l'incaricato del servizio di custodia del cimitero di destinazione, possano adottare le opportune cautele.

## ALLEGATO 2

**Caratteristiche della cassa di legno e suo confezionamento.**

1. Il fondo ed il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
2. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte di 40 cm. in 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.
3. Il fondo interno della cassa di legno deve essere protetto da materiale che ricopre con continuità anche le pareti fino ad un'altezza non inferiore a 20 cm. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto.
4. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome ed il cognome, data di nascita e di morte del defunto. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio di fabbrica della ditta costruttrice con l'indicazione dello spessore minimo in millimetri. Per ogni inosservanza delle norme costruttive tale ditta ne risponde ai sensi del presente regolamento.
5. Ad esclusione dei sistemi di sollevamento, di posizionamento e di eventuali simboli religiosi, le parti decorative delle casse e le guarniture interne devono essere costituiti da materiali biodegradabili.
6. Il rivestimento di cui al punto 3 deve avere uno spessore minimo di non meno di 40 micron.

**ALLEGATO 3**

## Criteri di redazione del piano regolatore cimiteriale.

1. Nell'elaborazione del piano regolatore cimiteriale relativo a tutti i cimiteri esistenti nel proprio territorio il comune deve tenere conto:
   a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
   b) della valutazione della ricettività della struttura esistente, distinguendo le dotazioni esistenti di posti salma per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
   c) della evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre;
   d) della eventuale maggiore disponibilità di posti – salma nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, in correlazione alla durata delle concessioni ed ai sistemi tariffari adottati;
   e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti, servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
   f) della possibilità di recupero di tombe abbandonate, nonché dell'aumento delle disponibilità nel tempo di posti salma in virtù dell'applicazione della deroga individuata in All. 4 al presente regolamento e dell'eventuale realizzazione di loculi aerati;
   g) delle zone cimiteriali soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione od il restauro;
   h) di soluzioni adeguate per la riduzione o l'abbattimento delle barriere architettoniche e per favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
   i) della quantificazione degli investimenti necessari.
2. Costituiscono elaborati del piano regolatore cimiteriali almeno quelli di seguito riportati:
   1) documentazione relativa allo stato di fatto comprendente:
      a) planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture cimiteriale, dei principali presidi sanitari e delle vie di comunicazione;
      b) planimetria in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la determinazione delle aree di rispetto cimiteriale;
      c) planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture, delle costruzioni di servizio esistenti e delle aree libere, da concedere.
   2) tavola di azzonamento per ogni cimitero in scala 1:500
   3) planimetria di ogni cimitero con la individuazione in scala adeguata delle sepolture da realizzare, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio previste;
   4) norme tecniche di attuazione;
   5) relazione tecnica di accompagnamento.
3. Per i casi in cui il piano regolatore cimiteriale riguardi cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti tecnologici di bacino a servizio di altri Comuni, quali ad es. crematorio, inceneritore di rifiuti cimiteriali, deve essere presentata una apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri ed i presidi sanitari esistenti o di progetto.

**ALLEGATO 4**

## Requisiti dei loculi destinati a tumulazione.

La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 200 chilogrammi/metro quadrato. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche capaci di limitare al minimo la fuoriuscita dei gas di putrefazione per permeabilità delle pareti.

Il piano di appoggio del feretro, ricorrendo a soluzione fissa, deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

I loculi per la tumulazione di feretri, costruiti dopo 3 anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, dovranno avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti 3 e 4 che precedono.

Per l'ossarietto individuale le misure minime di ingombro libero interno sono di m. 0,70 x 0,35 x 0,35; per le nicchie cinerarie individuali sono di m. 0,35 x 0,35 x 0,35. L'entrata in vigore di tali minimi dimensionali è pari a quella prevista per i loculi.

Al loculo aerato devono essere apposti dispositivi per permetterne l'aerazione naturale e l'evacuazione dei gas di decomposizione, previa depurazione prima dell'uscita in atmosfera.

Per la realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. I loculi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere dotati di idonei sistemi capaci di realizzare analoghe condizioni, previa estumulazione del feretro ove presente.

Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico – chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste.

La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione.

Le caratteristiche dei prodotti utilizzati nei sistemi filtranti devono essere mantenute per non meno di 5 anni.

Nei loculi, cripte o tombe in genere che il Comune o il soggetto gestore riconosca costruiti prima del 27/10/1990, data di entrata in vigore del regolamento approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, è consentita la tumulazione anche se non ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 87, purché vengano osservate le prescrizioni di cui al successivo punto 13. Il riconoscimento dell'avvenuta costruzione è sulla base di documentazione in atti del Comune o del soggetto gestore, ivi compresa la dimostrazione dell'avvenuta sepoltura di un feretro, o su altri riscontri obiettivi.

In deroga a quanto stabilito in via generale dai commi 1 e 2 dell'art. 88 è consentita la tumulazione in loculi cripte o tombe nelle quali non vi sono pareti di separazione fra i feretri o quando per movimentare un feretro è necessario spostarne un altro, purché vengano adottate congiuntamente le seguenti misure, indipendentemente dalla possibilità o meno di realizzare pareti di separazione fra i diversi posti salma:

- cassa avente le caratteristiche di cui all'art. 41 per quella di legno e di cui all'art. 40 commi da 1 a 4 per quella metallica;
- obbligo di utilizzo di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
- divieto di utilizzo dei posti salma interessati prima di due anni dalla data di ultima tumulazione. Per le successive tumulazioni non vi sono limiti;
- supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra;
- neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici con l'inserimento dentro la cassa metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze favorenti la solidificazione di detti liquami.

**********